

DIRETTIVA 96/39/CE DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1996****che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, ai fini dell'applicazione della direttiva 93/75/CEE, l'articolo 2, lettere e), f), g) e h) della medesima direttiva precisa che la convenzione Marpol, il codice IMDG e le raccolte IBC e IGC sono quelli in vigore alla data di adozione della direttiva;

considerando che dall'entrata in vigore della direttiva sono stati apportati emendamenti alla convenzione Marpol, al codice IMDG e alle raccolte IBC e IGC; che gli emendamenti alla convenzione Marpol introdotti con la risoluzione MEPC.55(33) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sono entrati in vigore il 2 agosto 1994; che l'emendamento n. 27-1994 al codice IMDG avrebbe dovuto essere messo in vigore dai governi membri dell'IMO entro il 1° gennaio 1995; che gli emendamenti al codice IBC apportati con la risoluzione MEPC.55(33) e MSC.28(61) e al codice IGC con la risoluzione MSC.30(61) sono entrati in vigore il 1° luglio 1994;

considerando che è opportuno applicare i suddetti emendamenti ai fini dell'attuazione della suddetta direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, lettere e), f), g) e h) della direttiva 93/75/CEE i termini «vigenti al momento dell'adozione della

presente direttiva» sono sostituiti dai termini: «vigenti il 1° gennaio 1996».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre 12 mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.